



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

ORDINANZA

NUMERO 20 DEL 13/06/2023

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS. N°267/2000, PER IL TRATTO DI COSTA PROSPICIENTE IL TERRITORIO COMUNALE. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS. N°267/2000, PER IL TRATTO DI COSTA PROSPICIENTE IL TERRITORIO COMUNALE. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n°116/2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”, finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione;

Vista la nota dell’Azienda USL prot. MRP 26_01 del 13/06/2023 trasmesso via PEC e recepito agli atti di questo comune con prot. 14325 del 13.06.2023, con la quale il Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio di Igiene Pubblica, ha proposto al Comune di Savignano sul Rubicone l’adozione di una Ordinanza Contingibile ed urgente per vietare temporaneamente la balneazione nei tratti di mare pertinenti ai punti di monitoraggio: - **IT008040045002 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)**

Osservato che la proposta dell’Azienda USL trae motivazione dagli esiti delle analisi microbiologiche eseguite sul campione di acque marine prelevato da ARPAE il giorno 12/06/2023, nell'ambito del programma di monitoraggio relativo alla qualità delle acque di balneazione previsto dal D.Lgs. 116/08 e dal D.M. 30 marzo 2010 nel punto di monitoraggio sopra richiamato;

Rilevato che nella comunicazione anticipatoria dei risultati analitici di ARPAE n.23DO01070 del 13/06/2023 prot. 14288 del 13-06-2023 rilevava un superamento dei parametri di Escherichia Coli superiore al valore limite;

Dato atto che si rende pertanto necessaria l'adozione di un'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione, che potrà essere revocata a fronte di un esito analitico favorevole degli stessi parametri microbiologici che attestino il rientro dei valori entro i previsti limiti di legge, esteso a tutto il tratto di mare pertinente al punto di monitoraggio

IT008040045002 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

e precisamente per tutto il tratto di mare prospiciente il territorio comunale di Savignano sul Rubicone;

Visto l'art.50, comma 5 del D. Lgs n°267/2000, riguardante le competenze del Sindaco in caso si emergenze locali di carattere sanitario;

Tenuto conto degli adempimenti di competenza comunale, indicati nell’Ordinanza Balneare della Regione Emilia-Romagna n°1/2019 e successive modifiche;

per le ragioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n°116/2008 e del D.M. 30.03.2010,

ORDINA

IL DIVIETO TEMPORANEO DELLA BALNEAZIONE CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO A REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA A SEGUITO DI ESITO ANALITICO FAVOREVOLE CHE ATTESTI IL RIENTRO DEI VALORI ENTRO I PREVISTI LIMITI DI LEGGE, IN TUTTO IL TRATTO DI MARE PROSPICIENTE IL TERRITORIO COMUNALE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE.

DISPONE

- di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- di trasmettere la presente Ordinanza, per gli aspetti di rispettiva competenza, ai seguenti organismi:
 - Comando della Polizia Municipale - Unione Comuni Rubicone;
 - AMVCI di Rimini per l'aggiornamento del sito web;

- A.S.L. ROMAGNA – Dipartimento Sanità Pubblica;
 - Comando della Capitaneria di Porto di Cesenatico;
 - Comando dei Carabinieri di Savignano sul Rubicone;
 - Prefetto di Forlì-Cesena;
 - Ministero della salute per l'inserimento nel portale acque nazionale;
- Titolari di stabilimento balneare, che dovranno apporre immediatamente i cartelli di divieto temporaneo di balneazione in corrispondenza delle torrette di salvataggio

AVVERTE

che contro questo provvedimento, a norma dell'art.3, comma 4 della legge n°241/1990, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento.

Sindaco
Filippo Giovannini